

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3333 del 01/07/2021
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 28 - CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE ASSENTITA CON D.D. 13/09/2018 N. 4679 PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA SUB-ALVEO DEL F. PO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), AD USO IRRIGUO - PROC. PC18A0018/21CT01 - SINADOC 16142/21
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3444 del 01/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno uno LUGLIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 28 – CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE
ASSENTITA CON D.D. 13/09/2018 N. 4679 PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA
PUBBLICA SUPERFICIALE DA SUB-ALVEO DEL F. PO IN COMUNE DI
MONTICELLI D'ONGINA (PC), AD USO IRRIGUO - PROC. PC18A0018/21CT01
– SINADOC 16142/21**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE), le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che questo Servizio, con Determinazione Dirigenziale n° 4679 del 13/09/2018, ha assentito alla ditta individuale Fermi Giampietro, con sede in comune di Monticelli d'Ongina (PC) - C.F. FR-MGPT35C03F671X e P.I.V.A. 00728960337, la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale, codice di procedimento PC18A0018, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi da lago di ex cava Isola Serafini afferente al sub alveo del F. Po mediante due punti di presa alternati;
- ubicazione del prelievo: Comune di Monticelli d'Ongina (PC), loc. Cascina Pioppaio 3, su terreni di proprietà della ditta richiedente, censiti al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 39 mappali n. 1, coordinate UTM 32: X:570752,49 Y: 4997708,01 (punto 1) e 10 coordinate UTM 32: X:571171,06 Y: 4998205,53 (punto2);
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 20 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 93.228 m³/anno;

DATO ATTO che, in data 25/05/2021 (pervenuta in pari data ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 82883), la sig.ra Fermi Silvia Maria (C.F. FRM SVM 66T43 D150N), residente in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), ha comunicato il decesso del sig. Fermi Gianpietro e, in quanto unica erede, ha chiesto, di conseguenza, il cambio di titolarità in capo a se medesima, della concessione rilasciata con la summenzionata D.D. n° 4679 del 13/09/2018;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2021;

- ha versato la somma pari a 4,37 euro a titolo di integrazione del deposito cauzionale (€ 376,02 versati il 25/09/2018 dal precedente titolare Fermi Giampietro);

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al cambio di titolarità della concessione rilasciata da questo Servizio con Determinazione Dirigenziale n° 4679 del 13/09/2018, codice pratica PC18A0018/21CT01;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire**, ai sensi degli artt. 28 R.R. 41/2001, alla sig.ra Fermi Silvia Maria (C.F. FRM SVM 66T43 D150N), residente in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), fatti salvi i diritti di terzi, il cambio di titolarità della concessione, in precedenza rilasciata con atto n° 4679 del 13/09/2018, per la derivazione di acqua pubblica superficlae, codice pratica PC18A0018/21CT01, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi da lago di ex cava Isola Serafini afferente al sub alveo del F. Po mediante due punti di presa alternati;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Monticelli d'Ongina (PC), loc. Cascina Pioppaio 3, su terreni di proprietà della ditta richiedente, censiti al N.C.T. del medesimo succitato Comune al

Foglio n. 39 mappali n. 1, coordinate UTM 32: X:570752,49 Y: 4997708,01 (punto 1) e 10 coordinate UTM 32: X:571171,06 Y: 4998205,53 (punto2);

- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 20 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 93.228 m³/anno;
 - corpo idrico interessato: Fiume Po (cod. N00818Io);
2. **di confermare** che la concessione è valida **fino al 30/06/2028** (scadenza già stabilita con la già citata D.D. 4679 del 13/09/2018);
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 24/06/2021;
 4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2021 è stato pagato;
 5. **di dare atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 380,39 euro, è stata versata;
 6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 8. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ArpaE;

9. *di dare, infine, atto* che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10. *di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Fermi Silvia Maria (C.F. FRM SVM 66T43 D150N), residente in Comune di Monticelli d'Ongina (PC). (codice pratica PC18A0018/21CT01).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da una pompa mobile aspirante azionata da motore a scoppio di 67 Kw di potenza, mediante tubi di pescaggio di 80 mm di diametro posti nell'alveo del lago.
2. I punti di presa alternativi sono siti in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), località Cascina Pioppaio, lago Ex cava, su terreno demaniale:
 - punto 1 terreno contraddistinto dal Mappale 1, del Foglio 39, del N.C.T. di detto comune, coordinate geografiche UTM fuso 32 1. (X)= 570752,49 - (Y)= 4997708,01;
 - punto 2 terreno contraddistinto dal Mappale 10, del Foglio 39, del N.C.T. di detto comune, coordinate geografiche UTM fuso 32 1. (X)= 571171,06 – (Y)= 4998205,53.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli di superficie irrigua complessiva ammontante a 79 ha 80 are 59 ca e catastalmente individuati come di seguito:
 - F. n. 1 mapp. n. 14, 15 e 20 e F. n. 2 map. n. 1 del N.C.T. del Comune di Monticelli d'Ongina (PC);
 - F. n. 2 mapp. n. 113 e 86 del N.C.T. del Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO);
 - F. n. 15, mapp. n. 28 e 29 e F. n. 14 map. n. 32 del N.C.T. del Comune di Crotta d'Adda (CR).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 20 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 93.228 m³/anno.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Fiume Po (cod. N00818Io).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2021** ammonta a **euro 380,39**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **380,39 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2028**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.
- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Deflusso minimo vitale** - Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale, a valle del punto di prelievo, pari a 98 m³/s nel periodo estivo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
- 5. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Prescrizioni derivanti dalla Valutazione d'incidenza** - Con nota del 17/07/2018 prot. ARPAE n. 11405 del 19/07/2018 il Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna - Regione Emilia-Romagna ha prescritto di *"interrompere il prelievo qualora il livello idrico della ex-cava Venezia scenda al di sotto dei 3 m"*.
11. **Prescrizioni derivanti dalla del. n.3/2017 della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po** - Al manifestarsi di scenari di criticità idrica dichiarati dall'Osservatorio degli Utilizzi del distretto del Fiume Po dovranno essere adottate le relative misure straordinarie di riduzione dei prelievi.

ARTICOLO 8 – PRESCRIZIONI IDRAULICHE

Con nota prot. ARPAE n. 13526 dell'5/09/2018 AIPo ha prescritto quanto di seguito:

1. Le operazioni di posa dell'impianto di pompaggio dovranno essere eseguite in maniera tale da non arrecare modifiche ai manufatti spondali. Qualora l'Autorità idraulica riscontrasse danni nei confronti della sagoma spondale, il Concessionario sarà tenuto a ripristinare a sue cure e spese le condizioni iniziali del manufatto in parola;

2. Nell'eventualità che si dovessero verificare deflussi di portate di piena importanti e tali da interessare anche l'ambito golenale retrostante, il Concessionario provvederà senza alcun indugio e con tempestività, a propria cura e spesa, a rimuovere l'intero impianto di pompaggio e allontanarlo verso siti fuori golena;
3. Il Concessionario dovrà comunque porre in essere, durante l'uso, tutte le misure operative di sicurezza necessarie a impedire pericoli per la pubblica incolumità;
4. Qualsiasi variante tecnica che il Concessionario volesse apportare durante il periodo di concessione, sia allo stato dei luoghi sia all'impianto di pompaggio, dovrà essere autorizzata formalmente e preventivamente dalle Autorità idraulica concedente;
5. Il Concessionario è tenuto, pena la revoca della presente autorizzazione, ad una costante cura e manutenzione dell'opera di presa. Nella fattispecie resta comunque inteso che il richiedente rimane unico responsabile, sia civilmente che penalmente, per eventuali danni a cose e/o persone ingenerati dall'opera di presa;
6. il presente nulla osta idraulico è soggetto a revoca immediata quando motivazioni di superiore interesse pubblico, idraulico e della navigabilità ne motivassero la non più idonea permanenza in essere o per l'inosservanza delle norme, clausole e prescrizioni che ne regolano la validità. nel tal caso il concessionario è tenuto a rimuoverne tempestivamente tutto quanto ritenuto inficiante per gli assetti idraulici della zona, nonché a ripristinare funzionalmente il manufatto spondale, a sue totali cure e spese e senza pretendere alcun risarcimento di sorta dall'AIPo .

ARTICOLO 9– VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

La sottoscritta Fermi Silvia Maria (C.F. FRM SVM 66T43 D150N), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi,

Il 24/06/2021, firmato per accettazione della Concessionaria

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.